

Determinazione 5 febbraio 2016 n. 4/2016

Definizione della stratificazione *standard* del valore di rimborso ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 5 febbraio 2016

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 226/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG).

Considerato che:

- l'articolo 21 della RTDG prevede che, ai fini della regolazione tariffaria, il valore iniziale delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara d'ambito, sia calcolato sulla base del:
 - valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato all'articolo 24 della medesima RTDG;
 - valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, negli altri casi;
- l'articolo 25, comma 1, della RTDG prevede che il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio sia stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio;
- l'articolo 25, comma 2, della RTDG dispone che la stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sia effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara;
- l'articolo 25, comma 3, della RTDG stabilisce che, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trovi applicazione la stratificazione *standard* definita con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione;
- l'articolo 25, comma 4, della RTDG prevede che la stratificazione *standard* del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sia differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle località servite;
- sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della RTDG, le disposizioni sulla stratificazione *standard* si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'articolo 22 della medesima RTDG.

Considerato che:

- l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add-on* effettuati in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come definito nella medesima RTDG;
- l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della RTDG, richiamato al punto precedente, siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012, come fissato nella medesima RTDG;
- a seguito del trasferimento di proprietà per effetto dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito i gruppi di misura e dispositivi *add-on* installati in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la*

messa in servizio dei gruppi di misura del gas, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, sono valutati sulla base del valore di rimborso, secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della RTDG.

Ritenuto che:

- ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, sia necessario definire una stratificazione *standard* del valore di rimborso (VIR) per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio, per i casi in cui non siano disponibili informazioni puntuali sulla stratificazione dei cespiti per tipologia e per anno di entrata in esercizio, desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, ancorché fossero disponibili informazioni puntuali;
- in particolare, sia opportuno distinguere, ai fini dell'applicazione della stratificazione *standard*, il caso (I), di assenza di informazioni relative alla stratificazione sia per tipologia sia per anno di entrata in esercizio, dal caso (II), di assenza di informazioni relative alla sola stratificazione per anno di entrata in esercizio;
- nel caso (I), di assenza di informazioni relative alla stratificazione sia per tipologia sia per anno di entrata in esercizio, ai fini della stratificazione del VIR:
 - sia opportuno definire, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, considerando un campione rappresentativo di località e applicando metodologie statistiche ed econometriche, una ripartizione *standard* del VIR, per gli anni 2013-2015, tra le seguenti tipologie di cespiti:
 - a) terreni;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) condotte stradali;
 - d) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - e) impianti principali e secondari;
 - f) misuratori tradizionali (esclusi $\leq G6$);
 - g) misuratori tradizionali $\leq G6$;
 - h) misuratori elettronici;
 - i) dispositivi *add-on*;
 - sia opportuno determinare:
 - con riferimento alle tipologie di cespiti di cui alle lettere da a) a g) del punto precedente, una stratificazione *standard* per anno di entrata in esercizio, non soggetta ad aggiornamento annuale, differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura e, limitatamente alle tipologie di cui alle lettere da a) a c), per anno di valutazione del VIR, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, considerando un campione rappresentativo di località e applicando metodologie statistiche ed econometriche;
 - con riferimento alle tipologie di cespiti di cui alle lettere h) e i) del punto precedente, una stratificazione *standard* per anno di entrata in esercizio, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, differenziata per gli anni 2013-2015 di valutazione del VIR;

- nel caso (II), di assenza di informazioni relative alla sola stratificazione per anno di entrata in esercizio:
 - sia necessario disporre della ripartizione del VIR tra le seguenti tipologie di cespiti:
 - a) terreni;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) condotte stradali;
 - d) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - e) impianti principali e secondari;
 - f) misuratori tradizionali (esclusi $\leq G6$);
 - g) misuratori tradizionali esclusi $\leq G6$;
 - h) misuratori elettronici;
 - i) dispositivi *add-on*;
 - sia opportuno prevedere che si applichi la stratificazione *standard* per anno di entrata in esercizio richiamata con riferimento al caso (I);
- sia necessario prevedere che con successive determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione si proceda all'aggiornamento annuale, per gli anni successivi al 2015, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari:
 - della stratificazione *standard* del VIR per anno di entrata in esercizio, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, con riferimento ai misuratori elettronici e ai dispositivi *add-on*;
 - del vettore dei pesi *standard* ai fini della ripartizione del VIR per tipologia di cespiti

DETERMINA

- di definire una stratificazione *standard* del VIR, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG, con riferimento alle seguenti tipologie di cespiti di località:
 - a) terreni;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) condotte stradali;
 - d) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - e) impianti principali e secondari;
 - f) misuratori tradizionali (esclusi $\leq G6$);
 - g) misuratori tradizionali $\leq G6$;
 - h) misuratori elettronici;
 - i) dispositivi *add-on*;
- di prevedere che, con riferimento alle tipologie di cespiti di cui alle lettere da a) a c), ai fini della stratificazione per anno di entrata in esercizio, si applichino i pesi, differenziati in funzione dell'anno t a cui si riferisce la valutazione del VIR e dell'anno di prima fornitura, riportati rispettivamente nella Tabella 1a, Tabella 1b,

Tabella 1c, Tabella 2a, Tabella 2b, Tabella 2c, Tabella 3a, Tabella 3b e Tabella 3c dell'Allegato A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;

- di prevedere che, con riferimento alle tipologie di cespiti di cui alle lettere da *d*) a *g*), ai fini della stratificazione per anno di entrata in esercizio, si applichino i pesi, differenziati per anno di prima fornitura, riportati rispettivamente nella Tabella 4, nella Tabella 5, nella Tabella 6 e nella Tabella 7 dell'Allegato A alla presente determinazione;
- di prevedere che, con riferimento alle tipologie di cespiti di cui alle lettere *h*) e *i*), ai fini della stratificazione per anno di entrata in esercizio, si applichino i pesi riportati rispettivamente nella Tabella 8 e nella Tabella 9 dell'Allegato A alla presente determinazione, differenziati per ciascun anno 2013, 2014 e 2015 a cui si riferisce la valutazione del VIR;
- di stabilire che, in assenza di dati puntuali dei valori di rimborso disaggregati per tipologia di cespiti, ai fini della ripartizione del valore di rimborso per tipologia di cespiti si applichi il vettore di pesi *standard* di composizione per tipologia riportato nella Tabella 10 dell'Allegato A alla presente determinazione, per gli anni 2013-2015;
- di prevedere che con successive determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione si proceda, sulla base dei dati resi disponibili all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, alla definizione, per gli anni a cui si riferisce la valutazione del VIR successivi al 2015:
 - della stratificazione *standard* del VIR, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della RTDG con riferimento ai misuratori elettronici e ai dispositivi *add-on*, di cui alla Tabella 8 e alla Tabella 9 dell'Allegato A alla presente determinazione;
 - del vettore dei pesi *standard* ai fini della ripartizione del VIR per tipologia di cespiti di cui alla Tabella 10 dell'Allegato A alla presente determinazione;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 5 febbraio 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti